

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Con riferimento a due BFP a termine emessi nell'anno 1995, il ricorrente contesta la prescrizione opposta dall'intermediario e la violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, chiedendo all'ABF il riconoscimento del suo diritto al rimborso dei titoli secondo il rendimento originariamente previsto, oltre gli interessi legali.

Afferma il ricorrente di aver richiesto il rimborso dei titoli in data 19/01/2026, occasione in cui l'intermediario resistente ha opposto l'intervenuta prescrizione, ritenuta decennale; secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le condizioni riportate sul titolo prevalgono sulle "norme esterne non comunicate"; sul retro dei titoli è espressamente previsto che "il diritto al rimborso si prescrive entro il termine di prescrizione di cinque anni". L'errata indicazione riportata ha leso il proprio illegittimo

affidamento, rendendo inopponibile la prescrizione decennale, che non è mai stata portata a sua conoscenza; l'intermediario ha utilizzato moduli cartacei standard per "buoni ordinari", applicando esclusivamente un timbro diagonale "a termine"; tale pratica è stata censurata dall'ABF in quanto non consente al cliente di avere conoscenza della scadenza del buono; l'intermediario non ha fornito alcuna prova di aver consegnato il foglio informativo che rappresenta l'unico documento idoneo a rendere edotto il consumatore circa la durata di 11 anni dei buoni in controversia; in assenza di una corretta informazione, secondo quanto statuito dall'art. 2935 c.c., l'eccezione di prescrizione non può essere validamente sollevata.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente contesta le richieste di controparte e ne chiede il rigetto.

In via preliminare eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF adito, in quanto i titoli controversi, sono stati sottoscritti in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso e le censure mosse attengono alla genesi del rapporto.

Sempre in via preliminare eccepisce l'incompetenza per materia dell'ABF adito, in quanto il risparmio postale soggiace a una disciplina speciale e settoriale.

Nel merito deduce che i BFP controversi sono stati emessi nel 1995, ed appartengono a tutti gli effetti alla serie AD, istituita con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/07/1987 che ha previsto la loro durata in sette o undici anni e riconosciuto, alla scadenza, il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto (rispettivamente dopo 7 o 11 anni); la data di emissione risulta visibile sui titoli, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla loro scadenza e prescrizione; all'epoca della sottoscrizione dei buoni, esponeva nei propri locali un avviso contenente le condizioni dei BFP; l'asserita poca chiarezza circa la data di prescrizione dei buoni non giustifica l'inerzia da parte del titolare; all'epoca dell'emissione non era prevista l'apposizione di alcun timbro indicante la data di scadenza, infatti, le emissioni dei buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore - ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le specifiche del titolo nonché le modalità e la tempistica utile per la riscossione; ai sensi della previsione recata dalla legge 23 Dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 345 quinquies, gli importi dovuti ai beneficiari dei BFP emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge; la predetta disposizione preclude pertanto il rimborso di titoli di risparmio caduti in prescrizione, ciò in quanto l'eventuale liquidazione degli stessi vanificherebbe la ratio della suddetta previsione normativa che, in particolare, supera il dettato del previgente art. 8, comma 2 del DM 19 dicembre 2000, ora abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 del DM Economia e Finanze 5 ottobre 2020; sui buoni in controversia è riportata la dicitura "buono postale fruttifero a termine"; quanto al termine di prescrizione, originariamente quinquennale, il citato Decreto del 19 dicembre 2000 prevede all'art. 8, comma 1, che "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo", laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto

ministeriale; l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporta esclusivamente la perdita dello stesso.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede che l'ABF riconosca il suo diritto alla riscossione dei seguenti Buoni Fruttiferi Postali, appartenenti alla serie AD:

- n. xxx.712, valore L. 1.000.000, emesso il giorno 20/05/1995;
- n. xxx.711, valore L. 500.000, emesso il giorno 20/06/1995.

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di incompetenza per materia, anche in forza dell'orientamento uniforme adottato da altri Collegi territoriali e dei principi accolti dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 5673/2013 e n. 4656/2022, si ritiene che i BFP oggetto di ricorso non abbiano natura di "strumenti finanziari" né di "prodotti finanziari" difettando del requisito della trasferibilità, non essendo cedibili né destinati alla negoziazione sui mercati.

Per tali motivi, il Collegio dichiara la propria competenza per materia in ordine alla presente controversia.

Passando all'esame della questione, dalle evidenze in atti risulta che i BFP recano stampata sia sul fronte che sul retro la dicitura "a termine" e, soltanto sul retro, l'indicazione, apposta con un timbro, della serie di appartenenza "AD" e dei relativi rendimenti. Si richiamano in proposito:

- l'orientamento condiviso dei Collegi espresso con riferimento ai BFP della serie AA1 emessi sulla modulistica della serie AF (ovvero su moduli di altre serie di BFP), in base al quale si applicano le condizioni previste per la serie AA1 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l'indicazione "AA1") sono state validate dal timbro dell'ufficio postale e dalla firma dell'impiegato, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5674/2013. In assenza delle tre condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell'ufficio postale), trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono;
- l'orientamento condiviso dei Collegi in base al quale, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

Il nominativo del ricorrente risulta apposto sui titoli oggetto del presente procedimento; accanto a questo, sul BFP n.***711 risulta apposto il nominativo del signor C.E., e sul BFP n.***712 risulta apposto il nominativo della signora M.A., entrambi soggetti aderenti al ricorso. Su entrambi i buoni è comunque apposta la clausola "con pari facoltà di rimborso" ("PFR").

Sul termine di prescrizione si rileva che l'art. 10, co. 2 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, ha esteso (con norma di favore per i sottoscrittori dei buoni) ai BFP già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore la disposizione contenuta all'art. 8, secondo cui: "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore

dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

La prescrizione dei BFP in controversia è quindi decennale.

In ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione decennale, il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6196/24 secondo il quale "Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo".

In applicazione di tale principio, considerata la data di emissione dei buoni in controversia e la loro durata, e richiamando quanto espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19243/2023) secondo cui il dies a quo è da individuarsi non al termine dell'anno solare in cui il buono cessa la fruttuosità, ma nella data di scadenza puntuale del titolo, i termini prescrizionali dei rispettivi BFP sono decorsi secondo la seguente tabella:

BFP	Data di emissione	Data di scadenza	Data di maturazione della prescrizione	Atti interruttivi della prescrizione
n.***712	20/05/1995	20/05/2006	21/05/2016	no
n.***711	20/06/1995	20/06/2006	21/06/2016	no

La richiesta di rimborso, presentata in data 19/01/2026, risulta essere stata avanzata successivamente alle date appena indicate.

Ne consegue, non essendo stati rilevati atti interruttivi della prescrizione in data antecedente al relativo decorso, che il termine prescrizionale risulta decorso antecedentemente ai sei anni dalla data di proposizione del ricorso, del 22 gennaio 2026. Pertanto, richiamando il paragrafo 4 della Sezione I delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emesse dalla Banca d'Italia, secondo il quale "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

Con riferimento alla eventuale rilevanza, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso esercitato dal sottoscrittore, della violazione, da parte dell'intermediario resistente, degli obblighi informativi, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 11113/2025 ha chiarito che la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, del foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione. La conclusione è stata, per altro, recentemente confermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, richiamandosi a principi ormai da tempo consolidati, ha ribadito che l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura

legale all'esercizio del diritto medesimo e non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.

Principi, quelli ora richiamati, dai quali non vi è alcuna ragione di discostarsi. Non è, infatti, pertinente e rilevante il riferimento al principio di relativizzazione del dies a quo del termine di prescrizione che, nella giurisprudenza di legittimità, ha trovato in realtà espressione in relazione all'azione di risarcimento del danno in generale, contrattuale o extracontrattuale.

Ad ogni modo, in ordine alla contestazione circa la mancata informativa resa dall'intermediario resistente, si osserva che al momento dell'emissione dei buoni, nel 1995, non era previsto l'obbligo di consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA), introdotto solo dal successivo art 3 del D.M. 19 dicembre 2000 (e poi previsto dall'art. 6 D.M. 6 ottobre 2004).

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio conclude per l'inammissibilità del ricorso ratione temporis.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE f.f.